Prot. [protocollo] del [data\_protocollo]

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sig. |
|  | [richiedente.nominativo;block=w:tr] |
|  | c/o |
|  | [progettista.nominativo;block=w:tr]  *[progettista.pec]* |

OGGETTO: Pratica Edilizia n. [numero] - [tipo\_pratica] - Opere: [oggetto] in [ubicazione]. *Richiesta Integrazione relativa a comunicazione di inizio lavori*.

Con riferimento alla comunicazione in oggetto, e in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 90 comma 9 del D.lgs 81/2008 e ss.mm. e ii., dall’art. 34 comma 4 della Legge Regionale n. 16 del 06 giugno 2008 e ss.mm. e ii. recante norme per la disciplina dell’attività edilizia e ss.mm. e ii., dal Decreto Attuativo che Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato in data 24 ottobre 2007 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 gennaio 2008, n. 5, la documentazione prodotta risulta incompleta e mancante dei seguenti elementi.

1. Verifica dell’idoneità tecnico-professionale **delle imprese affidatarie**, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. **Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI del D.lgs 81/08 e ss.mm. e ii.,** il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi **del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti** previsti dall’allegato XVI.
2. Per le imprese esecutrici, **dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica**, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva**,** fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2**, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.**
3. Copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, del Decreto infra citato **SE DOVUTA** ovvero dichiarazione della non necessità della stessa ex Legge 445/2000.
4. I**l documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi,** fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero presentazione del modello disponibile sul sito del Comune di Sanremo, se ci si vuole avvalere dell’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C.**.**
5. Ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 5 del 15 febbraio 2010 recante “norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili…”, deve essere dimostrato il rispetto dei requisiti di sicurezza, il quale deve essere garantito da apposita attestazione del progettista, da prodursi a corredo della DIA presentata per dar corso ai lavori, in cui, oltre ad un elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, l’indicazione dell’accesso in copertura e le modalità di transito sulla stessa, sono fornite le certificazioni relative ai prodotti installati, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione, copia dell’autorizzazione ad installare rilasciata dal produttore dei dispositivi, nonché attestazione che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto specificato all’interno delle linee guida ISPESL per l’esecuzione di lavori temporanei in quota.

In attesa di quanto sopra si avvisa la S.V. che la comunicazione di inizio lavori essendo **incompleta** non è efficace, altresì tale inefficacia viene estesa ai sensi della succitata normativa al titolo abilitativo di pertinenza in caso di assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 D.lgs 81/08 e ss.mm. e ii. o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, **oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, ai sensi dell’articolo 90 comma 10 Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106**.

Pertanto fino all’adempimento di quanto richiesto, consegue il fermo di cantiere in caso di opere già avviate.

Distinti saluti.

Sanremo, 27 novembre 2015

|  |  |
| --- | --- |
| IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  *[responsabile\_procedimento]* | IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO  *[dirigente]* |